

**C O M U N E**  
**DI**  
**G E R M A G N O**

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
	<b>DELIBERAZIONE N 21</b>

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica**

OGGETTO: Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e tariffe per occupazione area mercatale. Conferma tariffe anno 2026

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **DICIASSETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 19.21, nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	<b>VITTONI</b> Fabrizio	X	
2	<b>VICARIO</b> Mauro Giovanni	X	
3	<b>BIANCHI</b> Alberto	X	
4	<b>GUGLIELMINETTI</b> Romina	X	
5	<b>CERINI</b> Luca	X	
6	<b>RIGOTTI</b> Vilma	X	
7	<b>MAESTRONI</b> Gabriele	X	
8	<b>DABRAMO</b> Alessio	X	
9	<b>CAPOTOSTI</b> Luca	X	
10	<b>PIZZI</b> Gottardo	X	
11	<b>RUSCHETTI</b> Monica		XG
<b>TOTALE</b>		<b>10</b>	<b>1</b>

Partecipa altresì il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa VECA Nella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio VITTONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G=Giustificato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), istituisce il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 sostituisce l'Imposta Comunale di pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - TOSAP;
- l'art. 1, comma 837, della stessa Legge, istituisce il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che dal 2021 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge stessa, il prelievo sui rifiuti;

Visti i commi 826, 827, 831, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del **nuovo canone unico patrimoniale**, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune di Germagno, sono le seguenti:

<b>Tipo tariffa</b>	<b>Importo</b>
Tariffa standard annua	€ 30,00
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60
Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture	€ 1,50

Visti i commi 841 e 842, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune di Germagno, sono le seguenti:

<b>Tipo tariffa</b>	<b>Importo</b>
Tariffa standard annua	€ 30,00
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001) che prevede che “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali (...) e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;

Preso atto che il Consiglio Comunale nella seduta del 29.03.2021 con atto n. 3 ha approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Dato atto che per l'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni, il territorio comunale è considerato **ZONA UNICA**;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all'omogeneità rispetto alle attuali tariffe;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

Vista la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 e smi., dal Responsabile del Servizio;

AD UNANIMITA' di voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

1. Di confermare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, per l'anno 2026, come riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di considerare, in continuità con la precedente normativa, il territorio comunale ZONA UNICA per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie;
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione sul sito internet [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Fabrizio VITTONI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.sa Nella VECA

REFERITO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 19/11/2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 19/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.sa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
( Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 19/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li 19/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.sa Nella VECA

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE.

Germagno, li 19/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tecnico  
f.to Fabrizio VITTONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Elena MEDICI